

INDICE DEL DOCUMENTO CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA INTEK S.p.A.

1. DISPOSIZIONI GENERALI	3
2. DEFINIZIONI	3
3. SERVIZI PRESTATI DA INTEK.....	4
3.1 VALIDITÀ OFFERTE	4
3.2 ISTRUZIONI E TERMINI	4
3.3 RISPETTO REQUISITI NORMATIVI DI RIFERIMENTO	4
3.4 IMPARZIALITA' E RISERVATEZZA.....	4
3.5 STANDARD APPLICABILI E PROVE ACCREDITATE	4
3.6 CAMBIAMENTI AL PIANO DI PROVA O RIPETIZIONE DELLE PROVE.....	4
3.7 DATA ESECUZIONE DELLE PROVE	4
3.8 CAMPIONAMENTO, CAMPIONI E CONSEGNA DOCUMENTAZIONE	4
3.9 SEQUENZA ESECUZIONE DELLE PROVE	5
3.10. SUBAPPALTO.....	5
3.11 ASSISTENZA ALLE PROVE	5
3.12 QUALITA' TECNICA DEI RISULTATI DI PROVA	5
3.13. REPORT FINALE DI PROVA E REGISTRAZIONI, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE. ...	5
3.14. FORMULAZIONE DELLE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	6
3.15. INCERTEZZA DI MISURA.	6
3.16. PARERI E OPINIONI.	6
3.17. CONSERVAZIONE E RESA DEI CAMPIONI.....	6
3.18. OBBLIGHI INTEK IN MATERIA DI SICUREZZA.	6
4. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE.....	6
4.1 ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO	6
4.2 CONSEGNA CAMPIONI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	7
4.3 PERSONALE AUTORIZZATO AD ASSISTERE ALLE PROVE	7
4.4 VARIAZIONI CONTRATTUALI	7
4.5 ACCESSI PER PROVE "IN SITU"	7
4.6 MISURE SICUREZZA PER PROVE PRESSO SEDE COMMITTENTE O "IN SITU".....	7
4.7 AZIONI PER EVITARE OSTACOLI E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE INTEK	7
4.8 RISCHI E PERICOLI CAMPIONE	8
5. INFORMAZIONI COMPLETE E INVIO MATERIALI PERICOLOSI	8
6 PREZZI E FATTURAZIONE	8
6.1 PREZZI.....	8
6.2 FATTURAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI	8

7 TEMPORANEA SOSPENSIONE DEI SERVIZI	8
8 DANNI IMPUTABILI ANOMALIE CAMPIONE	8
9 ANNULLAMENTO ORDINE CON ATTIVITA' IN CORSO.....	8
10 ANNULLAMENTO ORDINE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI.....	8
11 PAGAMENTO	8
11.1 CONDIZIONI DI PAGAMENTO	8
11.2 RISPETTO TERMINI PAGAMENTO	8
11.3 CONTESTAZIONI.....	9
12. USO DEI MARCHI E LOGHI.....	9
13. RESPONSABILITA' DI INTEK	9
14. ONERI PER ATTIVITA' ITINERANTI.....	9
14.1 ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE.....	9
14.2 ONERI A CARICO DI INTEK.....	9
15. MANLEVA, INDENIZZI E COSTI AGGIUNTIVI DI INTEK	9
15.1 MANLEVA, INDENNIZZI.....	9
15.2 COSTI AGGIUNTIVI DI INTEK	10
16. FORZA MAGGIORE.....	10
17. RISCHIO DI PERDITE E DANNI.....	10
18. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA	10
19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	10
20 TUTELA DELLA PRIVACY - Regolamento Europeo 2016/679.....	10
21. NORME FINALI E FORO COMPETENTE.....	10
22 SPECIFICA E INTRINSECA ACCETTAZIONE.....	11

1. DISPOSIZIONI GENERALI.

Salvo diversamente ed espressamente concordato per iscritto, **INTEK S.p.A. P.IVA 03268280173** con

- sede legale **25086 REZZATO (BS) – ITALIA Via Mazzini, 75**

- sede operativa **25086 REZZATO (BS) – ITALIA Via Breve, 75**

(di seguito denominata **INTEK**) si impegna a prestare servizi in conformità alle presenti condizioni generali di fornitura (di seguito denominate le “Condizioni Generali”) e di conseguenza tutte le Offerte o le gare per la prestazione di servizi e le successive Conferme Ordine emesse da **INTEK** si basano su tali Condizioni Generali. Tutti i contratti, gli accordi o altre intese risultanti saranno disciplinati, in tutti i loro aspetti, dalle presenti Condizioni Generali, fatto salvo solamente il caso in cui le leggi in vigore nel luogo in cui vengono strette tali intese o stipulati detti contratti precludano l’applicazione di una qualsiasi delle Condizioni Generali. In tal caso, prevarrà tale legge locale, ma solamente nella misura in cui risulti in contrasto con le Condizioni Generali in oggetto.

Eventuali modifiche a tali Condizioni Generali contenute in qualsiasi documento del **Committente** non saranno ritenute valide se non accettate espressamente per iscritto da **INTEK**.

I servizi e le prestazioni sono indicati in dettaglio, nel documento Offerta proposta tecnico commerciale emessa da **INTEK** e nel successivo documento di Conferma Ordine **INTEK** con, se necessario, eventuali allegati tecnici, i documenti sono comprensivi dei costi, tempi di esecuzione dei servizi, termini di consegna del Rapporto di Prova e termini e modalità di pagamento.

Nella Offerta **INTEK** e nella relativa Conferma Ordine emessa da **INTEK** sono inoltre presenti altri dettagli relativi alle condizioni specifiche di fornitura dei servizi prestati da **INTEK**, tali aspetti, se non già presenti nel presente documento di Condizioni Generali si intendono vincolanti per il Contratto.

INTEK è un’impresa che opera nel settore prove e consulenza normativa. In quanto tale:

- presta tali servizi standard in conformità alle Condizioni Generali art.2;
- fornisce servizi e di assistenza tecnica concordati e in conformità alle Condizioni Generali art.3
- rilascia Rapporti di Prova in conformità alle Condizioni Generali art.3.13.

INTEK ha adottato un “Codice Etico” riportato nel doc **00 01 DDG 002 DIR**, consultabile sul sito www.intek.it area Azienda/link utili

Il rispetto del “codice etico” permette di affermare che **INTEK S.p.A.** opera secondo principi di:

- affidabilità che include onestà, mantenimento delle promesse, integrità, trasparenza, affidabilità, lealtà
- rispetto che include il rispetto dei diritti umani
- responsabilità a tutti i livelli e per ogni attività amministrativa e/o tecnica
- giustizia che include l’imparzialità e l’equità
- cura che include la sensibilità verso gli altri ad evitare danni
- cittadinanza che richiede di obbedire alle leggi, sostenere la comunità e proteggere l’ambiente

il rispetto del “Codice Etico” deve valere, per quanto di competenza, per tutti gli **STAKEHOLDER** con cui **INTEK** ha rapporti di collaborazione quali Clienti e Fornitori.

Le prescrizioni del “Codice Etico” di **INTEK** si considerano parte integrante delle presenti Condizioni Generali.

2. DEFINIZIONI.

I termini inclusi nelle presenti Condizioni Generali avranno il significato di seguito descritto:

a) “**INTEK S.p.A.**”, nel seguito denominata “**INTEK**”: soggetto che emette l’Offerta quale proposta tecnico commerciale e successivamente Conferma Ordine /contratto di vendita.

INTEK ha per oggetto le seguenti attività:

- L’esecuzione di prove, verifiche, misure, analisi e valutazioni di Laboratorio, comprese prove distruttive e non distruttive eseguite sia presso la propria sede, in “situ” o presso Clienti; attività eseguite secondo vigenti o future Direttive Comunitarie, legislazioni, regolamenti, disposizioni, norme Comunitarie, internazionali o disposizioni o normative nazionali italiane o di paesi Comunitari o extracomunitari o di Enti nazionali, comunitari, extracomunitari e internazionali o specifiche e capitolati contrattuali tra aziende.
- Attività di consulenza e corsi di formazione nello specifico per le attività sopraindicate.
- Attività di prova di ricerca per Clienti, Enti di ricerca e Università.

Dalle attività della società sono in ogni caso escluse attività che possono compromettere il rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e integrità stabiliti dalle pertinenti normative Comunitarie, nazionali e internazionali per le attività dei laboratori di prove e taratura.

Alcune delle attività sono sottoposte ad accreditamento, riconoscimento o approvazione da parte degli Enti preposti per il rilascio di tali attestazioni. L’elenco di tali attività è riportato sul sito web aziendale www.intek.it nella sezione “Accreditamenti”.

- b) Il “Committente” sarà inteso come l’instestatario della Offerta proposta tecnico commerciale e successiva Conferma Ordine.
- c) “Offerta Proposta tecnico commerciale”, nel seguito “Offerta”, sarà inteso il documento riepilogativo dei servizi proposti da **INTEK** al Committente, l’Offerta può comprendere allegato tecnico di test plan.
- d) “Conferma Ordine” emessa da **INTEK** sarà inteso come il documento ufficiale contrattuale di riferimento. La conferma Ordine **INTEK** sarà emessa solo dopo il ricevimento da parte **INTEK** del documento Ordine del **Committente** e/o Modulo di acquisto (form **INTEK**) debitamente compilato dal **Committente**, la Conferma Ordine può comprendere allegato tecnico di test plan
- d) “Campione e/o EUT” sarà inteso come ogni bene oggetto di una Offerta e successiva Conferma Ordine.
- e) “Servizio” sarà inteso come ogni servizio, prestazione, erogazione o lavoro oggetto di Offerta e successiva Conferma Ordine

3. SERVIZI PRESTATI DA INTEK

INTEK presterà i servizi in conformità a quanto segue:

3.1 VALIDITÀ OFFERTE

Salvo diversamente specificato le offerte hanno validità 60 giorni.

3.2 ISTRUZIONI E TERMINI

INTEK ottempera:

- alle istruzioni specifiche del **Committente** così come confermate da **INTEK**
- ai termini indicati nella Offerta proposta tecnico commerciale e successiva Conferma Ordine/contratto di vendita.

3.3 RISPETTO REQUISITI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

INTEK rispetta

- le condizioni, principi e prescrizioni stabiliti dalle vigenti normative nazionali ed internazionali di riferimento, così come richiamate dalla norma armonizzata UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura” , per i servizi erogati dal Laboratorio di Prova
- le Linee Guida di ultimo aggiornamento, nonché delle prassi e degli usi comuni previsti per il settore di riferimento

3.4 IMPARZIALITÀ E RISERVATEZZA

INTEK garantisce imparzialità del proprio personale al fine della qualità tecnica dei risultati di prova e garantisce la riservatezza dei dati relativa agli oggetti in prova e a tutta la documentazione consegnata dal Committente.

Ambedue i principi sopra indicati nel pieno rispetto della norma CEI UNI EN ISO/IEC 17025 nello specifico § 4.1 e 4.2

3.5 STANDARD APPLICABILI E PROVE ACCREDITATE.

La scelta delle norme applicate è di responsabilità del **Committente**, se non diversamente specificato, l’utilizzo delle norme indicate nell’Offerta proposta commerciale e la successiva Conferma Ordine è considerata accettata in modo implicito dal **Committente** con l’emissione dell’ordine.

INTEK è un laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 ed è possibile consultare l’elenco dettagliato delle prove accreditate direttamente presso il sito di ACCREDIA: www.accredia.it

Le prove indicate con * nell’Offerta proposta commerciale e successiva Conferma Ordine non ricadono nello scopo di accreditamento ACCREDIA

3.6 CAMBIAMENTI AL PIANO DI PROVA O RIPETIZIONE DELLE PROVE

L’eventuale ripetizione delle prove, o cambiamenti al piano di prove indicato nella Conferma d’Ordine, sarà di volta in volta concordato con il Committente per l’aspetto tecnico, economico sia per i tempi di esecuzione.

Nel caso che durante le prove il personale del Committente, presente all’esecuzione delle prove, richieda integrazioni al piano di prova o ripetizioni prove dopo azioni correttive a seguito di “non conformità”, **INTEK** provvede a redigere documento di integrazione contrattuale che viene inviata al Committente con richiesta di accettazione, con integrazione nella fatturazione della commessa secondo quanto previsto nell’integrazione. Il Committente deve confermare l’accettazione del documento di integrazione tramite Ordine formale e/o tramite “form” **INTEK**

3.7 DATA ESECUZIONE DELLE PROVE

Le prove saranno iniziate secondo quanto precisato nella Conferma Ordine **INTEK** e di seguito eseguite fino al termine delle stesse.

3.8 CAMPIONAMENTO, CAMPIONI E CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

3.8.1 **INTEK** non effettua attività di campionamento fatto salvo che il numero dei campioni consegnati ecceda la numerosità del campione necessaria per l’esecuzione delle attività. In tale caso **INTEK** effettua prelievo del/i campioni sottoposti a prova utilizzando un campionamento random (funzione Excel “casuale tra(1;n)”)

3.8.2 Prima dell'esecuzione delle prove **INTEK** effettua verifiche sui campioni e sulla documentazione fornita/inviata dal **Committente** al fine di:

- accertarsi che quanto fornito sia in conformità al contratto,
 - che il campione non presenti rischi e pericoli non dichiarati per la sicurezza e salute dei tecnici e dell'ambiente di lavoro,
 - verificarne la funzionalità in riferimento alle prove a cui il campione deve essere assoggettato,
 - controllare la completezza della documentazione tecnica richiesta allegata al campione
- eventuali non idoneità del campione per le prove saranno segnalate al **Committente** e la commessa sarà messa in attesa di invio, da parte del **Committente**, di un nuovo o completamento del campione con azzeramento dei tempi contrattuali.

3.8.3 **INTEK** non esegue il riconoscimento del campione se non specificatamente richiesto dal **Committente** ed in tal caso l'attività sarà quotata separatamente dopo aver visionato il campione e la relativa documentazione.

3.9 SEQUENZA ESECUZIONE DELLE PROVE

Salvo diversamente specificato nella Conferma d'Ordine o vincolo normativo di sequenza, le prove saranno eseguite in funzione degli impegni delle attrezzature di prova del Laboratorio

3.10. SUBAPPALTO.

INTEK potrà, delegare l'esecuzione della totalità o di parte dei servizi assunti per conto del **Committente** a eventuali subappaltatori, quando autorizzato per iscritto dal **Committente**.

Le attività affidate all'esterno sono riportate nell'Offerta proposta tecnico-commerciale e nella Conferma Ordine e sono subappaltate a fornitori esterni qualificati e monitorati secondo le prescrizioni di cui alle procedure gestionali applicabili del Sistema di Gestione Integrato di **INTEK**.

INTEK rimane responsabile per i risultati forniti al **Committente** relativi a prove o fasi di prova subappaltate.

3.11 ASSISTENZA ALLE PROVE

3.11.1 Nel caso, di comune interesse, che il **Committente** desideri assistere all'esecuzione delle prove, **INTEK** richiede di precisare in fase d'ordine i nominativi delle persone autorizzate. **INTEK** si impegna, in fase di Conferma d'Ordine, a comunicare al **Committente** l'autorizzazione di accesso al Laboratorio e le date precise di esecuzione delle prove.

3.11.2 La presenza del personale del **Committente** presso **INTEK** è assoggettata

- a quanto prescritto dalla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,
- alle procedure di sicurezza e riservatezza di **INTEK** che saranno fatte visionare e firmare al personale del **Committente** al momento dell'ingresso nel Laboratorio,
- alle prescrizioni di sicurezza di cui verranno informati e che verranno impartite dal personale **INTEK**

3.12 QUALITA' TECNICA DEI RISULTATI DI PROVA

INTEK garantisce assicurazione della qualità e validità tecnica dei risultati di prova in osservanza a quanto prescritto al § 7.7 della norma CEI UNI EN ISO IEC 17025

3.13. REPORT FINALE DI PROVA E REGISTRAZIONI, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE.

3.13.1 Salvo diversamente specificato in Offerta o Conferma d'Ordine si intende che, al termine delle prove, sarà rilasciato, nei tempi precisati nella Conferma d'Ordine, un Rapporto di prova, normalmente in lingua inglese, redatto in conformità alla norma CEI UNI EN ISO/IEC 17025, in formato "pdf" firmato digitalmente e/o cartaceo in unica copia originale. La traduzione in lingua italiana, o altra lingua, qualora richiesta, sarà separatamente quotata sulla base della lingua richiesta e del contenuto del report stesso.

3.13.2 Necessità di più copie, ulteriori copie originali, diverse da quanto indicato in Offerta o Conferma d'Ordine, dovranno essere concordate, saranno emesse con indice di revisione e saranno sottoposte a fatturazione.

3.13.3 I risultati definitivi delle prove sono riportati esclusivamente nel Rapporto di prova emesso completo di tutte le firme previste sulla prima pagina del rapporto, anticipazioni degli esiti delle prove sia verbali sia telefoniche o via fax non impegnano **INTEK**

3.13.4 I Rapporti di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni provati e descritti nel Rapporto di prova.

3.13.5 Dopo l'emissione del Rapporto di Prova, **INTEK** non modifica o riemette i Rapporti di Prova a fronte di eventuali richieste del **Committente** per successive modifiche effettuate dal **Committente** stesso dopo l'emissione del Rapporto di Prova per informazioni relative a: numero e/o codice prodotto, numero di lotto, revisione SW/HW, nome del Produttore e/o **Committente**, salvo che tali dati, fossero già disponibili al momento dell'esecuzione delle prove e erroneamente inseriti o tralasciati da **INTEK** nel Rapporto di Prova

3.13.6 Non sono permesse riproduzioni parziali dei Rapporti di prova senza permesso scritto di **INTEK**

3.13.7 I Rapporti di prova sono documenti riservati e di esclusiva proprietà del **Committente**, **INTEK** si impegna alla riservatezza e segretezza dei risultati di prova ottenuti e di tutte le informazioni di cui viene a conoscenza per l'esecuzione delle prove.

3.13.8 Rapporti di prova, completi di registrazione dei risultati, le registrazioni relative alle prove e la documentazione allegata alla commessa sono archiviati e conservati da parte **INTEK** per almeno 10 anni.

3.14. FORMULAZIONE DELLE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'.

Per la definizione degli esiti "conformi" o "non conformi" ai documenti normativi, se tali aspetti non sono specificati nel dettaglio nella norma/e utilizzate di riferimento precisate nell'Offerta e relativa Conferma Ordine, **INTEK** utilizza i criteri riportati nel documento "Decision Rules – criteri e/o requisiti per definizione di esito "conforme" o "non conforme" doc **INTEK 07 08 DOC 003 PRE** visibile sul sito www.intek.it area Azienda/link utili

Il criterio standard utilizzato per tale dichiarazione è quello c.d. "shared risk" in accordo con la ILAC-G8.

3.15. INCERTEZZA DI MISURA.

Quando richiesto dalle norme applicabili o quando rilevanti per la validità o l'utilizzo dei risultati di prova, o se influiscono sulla conformità rispetto ai limiti di specifica., i valori di incertezza di misura vengono riportati sul rapporto di prova. I valori si riferiscono al "valore incertezza estesa livello confidenza del 95% (k=2)"

3.16. PARERI E OPINIONI.

3.16.1 Quanto riportato nel Rapporto di Prova o nella relazione di accompagnamento si riferisce unicamente al campione sottoposto a prova e in nessun caso è estendibile ad altri campioni o lotti da cui sono stati prelevati i campioni medesimi.

3.16.2 Qualora vengano richiesti opinioni e interpretazioni, tali richieste devono essere precisate dal Committente in fase di richiesta Offerta e successivamente indicate nella Offerta e successiva Conferma Ordine **INTEK**. Nell'elenco delle prove Accreditate **INTEK** sono riportate le norme per cui **INTEK** può rilasciare opinioni e interpretazioni in regime di Accreditamento

3.17. CONSERVAZIONE E RESA DEI CAMPIONI

3.17.1 **INTEK** ha l'obbligo di assicurare la corretta conservazione del campione secondo le proprie procedure interne, attenendosi inoltre alle eventuali informazioni e indicazioni ricevute dal **Committente**.

3.17.2 Al termine delle prove **INTEK** avviserà il **Committente** della disponibilità di ritiro del campione e provvederà alla riconsegna in porto assegnato o con altre modalità concordate con il **Committente**. Trascorsi 3 mesi dalla data di comunicazione di disponibilità ritiro campioni, **INTEK** si riserva di eliminare i campioni non ritirati, eventuali costi necessari per la rottamazione dei campioni saranno addebitati al **Committente** al costo + 10 %.

3.18. OBBLIGHI INTEK IN MATERIA DI SICUREZZA.

3.18.1 **INTEK** si impegna a rispettare gli obblighi imposti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il personale è informato, formato e addestrato per le attività oggetto dell'Offerta e successiva Conferma Ordine, sottoposto a sorveglianza sanitaria come da protocolli sanitari dettati dal Medico Aziendale, in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di Regolarità Contributiva e altre disposizioni applicabili

3.18.2 **INTEK** si impegna, nel caso di presenza del Cliente per assistenza alle prove, di fornire adeguata informazione, in materia di sicurezza, al personale del **Committente** tale che tale personale sia dichiarato **PAV** (Persona avvertita). **INTEK**, se del caso e secondo procedure interne per Sicurezza e Salute sul Lavoro, provvederà a fornire al personale del **Committente** idonei **DPI** in funzione dell'attività svolta.

3.18.3 **INTEK** si impegna, nel caso di attività svolte presso il **Committente** o in sedi da lui segnalate con durata superiore a 2 gg, a fornire nei tempi prestabiliti, prima dell'accesso sul luogo di lavoro, la documentazione richiesta per la successiva redazione del DUVRI da parte del **Committente** stesso (in conformità alle Condizioni Generali art. 4.5). Gli oneri dovuti per la preparazione della documentazione necessaria per accedere al sito di lavoro richiesta dal **Committente**, entro e non oltre i 5 giorni lavorativi antecedenti l'inizio dell'attività, saranno valutati di volta in volta e tempestivamente comunicati al **Committente**.

4. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE.

4.1 ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

Resta inteso che l'attivazione del contratto si avrà con la comunicazione ad **INTEK** dell'accettazione da parte del **Committente** dell'Offerta economica e ciò mediante invio Ordine da parte **Committente** e/o compilazione del form

INTEK “modulo Ordine”, **INTEK** provvederà quindi a redigere la relativa Conferma Ordine ed inviarla al **Committente**.

Si precisa che il **Committente** da cui riceve istruzioni a procedere tramite Ordine di acquisto e/o Modulo di Ordine (di seguito il) è l'unico riferimento contrattuale per **INTEK**. Nessun'altra parte è autorizzata a impartire modifiche o istruzioni, in particolare riguardo al Campione e/o EUT, modifiche alle attività previste o alla consegna del rapporto di prova, senza la previa autorizzazione scritta da parte del **Committente** e in accordo con **INTEK**.

INTEK sarà comunque considerata autorizzata in modo irrevocabile a consegnare il rapporto di prova a terzi nel caso in cui questi siano stati loro promessi a seguito di istruzioni impartite per iscritto dal **Committente** oppure in caso di specifiche disposizioni di legge.

4.2 CONSEGNA CAMPIONI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

4.2.1 Il/i campione/i e la documentazione tecnica richiesta dovranno essere consegnati ad **INTEK** nei termini previsti dalla Conferma d'Ordine; ritardi di consegna del/i campione/i o della documentazione richiesta, fanno decadere gli impegni temporali previsti dalla Conferma Ordine **INTEK** e le date previste delle prove verranno nuovamente concordate.

4.2.2 I campioni da sottoporre a prove devono pervenire ad **INTEK**, a carico e responsabilità del **Committente**, in porto franco con causale DdT “Campioni per prove di Laboratorio”.

Il **Committente** deve assicurarsi che **INTEK** riceva il/i campioni e la documentazione richiesta, istruzioni e informazioni sufficienti in tempo utile affinché i servizi richiesti possano essere erogati in modo efficiente;

4.2.3 il **Committente** si impegna a mettere a disposizione, su richiesta di **INTEK**, qualsiasi apparecchiatura speciale o il personale necessario per la prestazione dei servizi richiesti. Tale vincolo, oltre a quanto definito nella Conferma Ordine **INTEK**, può insorgere dopo arrivo e visione del campione e documentazione da parte **INTEK** e definizione della non possibilità di rispettare i termini contrattuali. **INTEK** si riserva in tale caso di interrompere la fase contrattuale e segnalare il fatto al **Committente** con riserva, se del caso, di integrazioni contrattuali.

4.3 PERSONALE AUTORIZZATO AD ASSISTERE ALLE PROVE

Il **Committente** si impegna, se di interesse; a fornire i nominativi delle persone autorizzate ad assistere all'esecuzione delle attività contrattuali limitando in ogni caso la presenza a max 3 persone

4.4 VARIAZIONI CONTRATTUALI

Il **Committente** si impegna a comunicare tempestivamente a **INTEK** eventuali variazioni rispetto a quanto indicato sulla Conferma Ordine, per esempio sul numero campioni da inviare e/o sulla loro natura;

4.5 ACCESSI PER PROVE “IN SITU”

Il **Committente** si impegna a fornire, se previste attività da eseguirsi presso sede **Committente** o in “situ”, ai rappresentanti di **INTEK** tutti gli accessi necessari affinché i servizi richiesti possano essere prestati in modo efficiente;

4.6 MISURE SICUREZZA PER PROVE PRESSO SEDE COMMITTENTE O “IN SITU”

Il **Committente** deve assicurarsi, se previste attività da eseguirsi presso sede **Committente** o in “situ”, che vengano adottate tutte le misure di sicurezza e security necessarie relativamente alle condizioni di lavoro, ai siti e agli impianti durante la prestazione dei servizi, circostanze, queste, delle quali il **Committente** rimane il solo e unico responsabile sia nei confronti di **INTEK** sia nei confronti di terzi. Nel caso di attività in trasferta presso il **Committente**, quest'ultimo si impegna a richiedere ad **INTEK** tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività secondo la legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro entro e non oltre i cinque giorni lavorativi precedenti l'avvio delle attività. E' altresì obbligo del **Committente** segnalare ad **INTEK**, nel caso di attività in situ e/o presso sede **Committente** superiore e 2 gg, mediante apposito documento DUVRI (Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Interferenziali), i rischi presenti sul luogo di lavoro, eventuali piani di emergenza, nominativi del personale presente sul luogo dell'intervento addetto al primo soccorso e alla gestione delle emergenze in caso di incendio. Eventuali rischi derivanti da attività da svolgersi in quota e/o in luoghi confinati o sospetti di inquinamento devono essere segnalati per iscritto ad **INTEK** in fase di richiesta Offerta e precisati nell'Offerta economica e successiva Conferma Ordine emessa da **INTEK**.

INTEK si riserva di effettuare un sopralluogo presso il sito di lavoro indicato dal **Committente**, i cui oneri saranno a carico del **Committente**.

4.7 AZIONI PER EVITARE OSTACOLI E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE INTEK

Il **Committente** si impegna a intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di eliminare o porre rimedio a qualsiasi ostacolo o interruzione nell'esecuzione dei servizi richiesti;

4.8 RISCHI E PERICOLI CAMPIONE

Il **Committente** si impegna a informare preventivamente **INTEK** di qualsivoglia rischio o pericolo, reale o potenziale, relativo a qualsiasi servizio, campione o prova, ivi compresa, ad esempio, la presenza o il rischio di radiazioni, elementi o materiali tossici, nocivi o esplosivi, inquinamento ottico, acustico, microbiologico o avvelenamento ambientali (in conformità a quanto previsto dal successivo art.5;

INTEK si riserva la facoltà di non attivare il piano di prova qualora il rischio e pericolo non sia stato preventivamente dichiarato e accettato da **INTEK** o sia in contrasto con i requisiti della salute e sicurezza richiesti e imposti da **INTEK**

5. INFORMAZIONI COMPLETE E INVIO MATERIALI PERICOLOSI.

Tutte le richieste e gli ordini relativi alla fornitura di servizi devono essere accompagnati da informazioni, specifiche e istruzioni sufficienti a consentire a **INTEK** di valutare e/o prestare i servizi richiesti.

L'invio di materiali/oggetti/EUT giudicati pericolosi ai sensi del R.E. 1272/2008 (CLP) e del D.Lgs. 81/2008 Titolo IX, deve essere tassativamente comunicato al personale di **INTEK**, prima dell'invio dei campioni stessi.

Nel caso di ricezione senza preavviso di materiali giudicati pericolosi ai sensi del R.E. 1272/2008 (CLP) e D.Lgs. 81/2008 Titolo IX, **INTEK** si riserva di recedere dal contratto e, pertanto, di non proseguire con le attività contrattuali, oltre ad addebitare al **Committente** le spese di spedizione e l'aggravio dei costi di gestione per la restituzione dei materiali giudicati pericolosi.

6 PREZZI E FATTURAZIONE**6.1 PREZZI**

I prezzi esposti nelle Offerte proposte economiche e nelle Conferme d'Ordine emesse da **INTEK** si intendono IVA esclusa.

6.2 FATTURAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI

Salvo diversi accordi, **INTEK** emetterà fatturazione dello stato avanzamento lavori per le ore già effettuate nel mese.

7 TEMPORANEA SOSPENSIONE DEI SERVIZI

Nel caso la commessa resti ferma per motivi non imputabili ad **INTEK**, dopo 3 mesi sarà chiusa d'ufficio e i campioni non ritirati saranno restituiti al **Committente**; le prove eventualmente già effettuate saranno eseguite nuovamente all'apertura di una nuova commessa per lo stesso prodotto.

8 DANNI IMPUTABILI ANOMALIE CAMPIONE

Qualsiasi danno a persone e/o cose imputabile al funzionamento anormale del campione non dovuto a non corretto funzionamento delle apparecchiature del Laboratorio, errato collegamento o errata esecuzione delle prove da parte dei tecnici di **INTEK**, è a totale carico del **Committente**.

9 ANNULLAMENTO ORDINE CON ATTIVITA' IN CORSO

Per eventuale annullamento dell'ordine da parte del **Committente** con servizi già in corso, **INTEK** si riserva di esporre, in ogni caso, la quota della "Gestione commessa" con aggiunta delle ore già lavorate e degli eventuali costi vivi sostenuti per attrezzature e/o specifici materiali acquistati per l'esecuzione delle prove oltre a quanto definito nel successivo punto 10

10 ANNULLAMENTO ORDINE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

In caso di annullamento da parte del **Committente** della prenotazione del Laboratorio per l'esecuzione di prove, **INTEK** si riserva di esporre un quota dell'importo dell'ordine, escluse le quote per Rapporto di prova, proporzionale al tempo di preavviso. Specificatamente:

- 1 settimana di preavviso: nessun addebito;
- 2 giorni di preavviso: 30 % ;
- nessun preavviso: 70 % .

11 PAGAMENTO**11.1 CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

Le condizioni di pagamento sono specificato su Offerta economica e relativa Conferma Ordine **INTEK**:

11.2 RISPETTO TERMINI PAGAMENTO

I pagamenti delle fatture devono essere effettuati puntualmente dal **Committente** alle scadenze stabilite e per l'importo pattuito. Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle fatture oltre la scadenza pattuita, darà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati in base a quanto indicato nel D.Lgs. 231 del 09/10/2002 e smi.

11.3 CONTESTAZIONI

Qualunque contestazione in merito all'esecuzione del contratto non dà diritto al **Committente** di sospendere o ritardare i pagamenti.

12. USO DEI MARCHI E LOGHI.

Il **Committente** si impegna a non fare uso dei loghi e dei marchi presenti all'interno della documentazione ricevuta da **INTEK**, i suddetti marchi non possono essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto e neppure essere riportati su un prodotto. Sono, pertanto, vietati l'utilizzo o la riproduzione anche parziale dei loghi degli Enti di Accreditamento, certificazione, logo di **INTEK** presenti sulla documentazione emessa da **INTEK** e consegnata al **Committente**.

13. RESPONSABILITA' DI INTEK

La responsabilità Di **INTEK** si riferisce unicamente ai risultati analitici di prova riferiti ai campioni oggetto di analisi, i quali non costituiscono approvazione o comunque giudizio di merito del prodotto da analizzare, **INTEK**, inoltre, non si assume alcuna responsabilità circa l'effettiva rappresentatività del campione oggetto dei servizi di analisi al lotto di riferimento e/o al contesto da cui esso è stato prelevato.

INTEK risponde unicamente delle attività direttamente svolte, ovvero subappaltate, dal momento in cui il campione le perviene. In caso di accertato inadempimento, la relativa responsabilità è limitata ai danni che siano conseguenza immediata e diretta di tale inadempimento, purché lo stesso si sia determinato per colpa lieve (e non, invece, per dolo o colpa grave). In tal caso, potrà essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 1382 c.c. fino a un massimo di 5 volte l'ammontare del corrispettivo del Servizio che ha generato il danno diretto. In ogni caso, **INTEK** non potrà essere ritenuta responsabile per danni o perdite indirette, speciali e/o consequenziali lamentati del **Committente**, incluso il lucro cessante. Il **Committente** si obbliga, in ogni caso, a tenere indenne e manlevare **INTEK**, nonché il personale di questa, da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata da terzi per danni o spese di qualunque tipo in relazione ai Servizi svolti. Il limite di responsabilità della Società potrà essere innalzato, facendone richiesta ad **INTEK** prima dell'esecuzione del servizio, fino al valore che potrà essere concordato, a fronte del pagamento di corrispettivi aggiuntivi pari a una frazione adeguata dell'aumento di tale indennizzo o fino al valore da stabilirsi.

Nei limiti di cui ai paragrafi precedenti e in caso di presunto inadempimento di **INTEK**, la stessa dovrà essere notiziata di tale circostanza dal **Committente** entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) dal momento in cui quest'ultimo ne sia venuto a conoscenza, pena l'impossibilità di azionare ogni e qualsiasi meccanismo di rivalsa nei confronti di **INTEK** stessa.

14. ONERI PER ATTIVITA' ITINERANTI.

Le Condizioni Generali applicabili per le attività effettuate presso luoghi di lavoro differenti rispetto ai locali di **INTEK**, seguiranno il seguente prospetto oltre a quanto sopra specificato.

14.1 ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE.

Messa in sicurezza del luogo di lavoro e condivisione preventiva delle informazioni inerenti la sicurezza stessa:

- assistenza e gestione di eventuali mezzi di sollevamento (ponteggi, cestelli, gru, montacarichi, etc.);
- illuminazione ed energia elettrica;
- oneri dovuti per eventuali soste forzate derivanti da cause non imputabili a **INTEK**, quantificabili per singolo tecnico in proporzione al valore del servizio;
- oneri di trasferta per le attività non effettuate a causa di eventi non imputabili ad **INTEK** (es. condizioni meteo).

14.2 ONERI A CARICO DI INTEK.

Oneri previsti per la sicurezza, DPI dispositivi individuali di protezione, formazione:

- personale opportunamente formato e qualificato;
- attrezzature e mezzi necessarie per l'esecuzione dell'attività.

15. MANLEVA, INDENIZZI E COSTI AGGIUNTIVI DI INTEK**15.1 MANLEVA, INDENIZZI**

Il **Committente** dovrà garantire, tenere indenne e manlevare **INTEK** e i rispettivi funzionari, dipendenti, agenti o subappaltatori rispetto a qualsivoglia richiesta di risarcimento avanzata da eventuali terzi per la perdita, danno o spesa, di qualunque natura o comunque derivante, in merito all'esecuzione, presunta esecuzione o mancata esecuzione di qualsiasi servizio, a condizione che la somma complessiva di tali richieste riguardante un qualunque servizio superi il limite di cui all'art. 13, qualsiasi contratto stipulato da **INTEK** viene stipulato non solo per proprio conto ma anche in qualità di agente o fiduciario di una qualsiasi delle persone sopra menzionate.

15.2 COSTI AGGIUNTIVI DI INTEK

Qualora insorgessero problemi inaspettati o si verificassero spese imprevedute durante la prestazione di qualsivoglia servizio assunto, **INTEK** avrà diritto di addebitare eventuali costi aggiuntivi al fine di coprire i maggiori tempi dedicati e le spese necessariamente sostenute per completare detti servizi, previo necessaria comunicazione ed approvazione con il **Committente**.

16. FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui **INTEK** si trovi, per qualsiasi ragione indipendente dal proprio controllo, nell'impossibilità di prestare o completare qualsivoglia servizio a essa commissionato o in relazione al quale abbia stipulato uno specifico accordo, il **Committente** corrisponderà a **INTEK**:

- l'importo di tutte le spese effettivamente sostenute;
- una percentuale del corrispettivo o commissione pattuiti pari alla percentuale del servizio eventualmente ed effettivamente prestato.

17. RISCHIO DI PERDITE E DANNI

INTEK non agisce in qualità di assicuratore né di garante e nega ogni responsabilità in merito. I **Committenti** che necessitano di una garanzia contro perdite o danni devono stipulare un'apposita assicurazione.

18. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

INTEK, il **Committente** e i loro rappresentanti si obbligano, anche per la particolare natura del rapporto contrattuale in essere, a mantenere il massimo riserbo sulle informazioni reciproche di cui dovessero venire a conoscenza in virtù dell'espletamento del contratto stipulato, sia di natura commerciale sia tecnica.

In particolare, il **Committente**, per la specifica natura del rapporto contrattuale in essere e per l'intera sua durata, nonché per i 10 (dieci) anni successivi al termine del rapporto contrattuale in essere, salvo diverso accordo, si impegna a mantenere la riservatezza su ogni elemento tecnico o commerciale di cui venga a conoscenza nello svolgersi del rapporto tra **INTEK** e il **Committente** stesso;

19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti avranno facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile Italiano, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, la fornitura e/o l'erogazione di un Servizio nel caso di inadempimento delle obbligazioni previste dagli articoli: art. 3. SERVIZI PRESTATI DALLA SOCIETA', art. 4 OBBLIGHI E ESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE, art. 5 INFORMAZIONI COMPLETE E INVIO MATERIALI PERICOLOSI, art.12 USO DEI MARCHI E LOGHI e art. 18 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA. Tale risoluzione si verificherà di diritto, a far data dalla ricezione della comunicazione inviata con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, con la quale una delle parti dichiara che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno conseguente.

Resta inteso che il presente accordo si intenderà automaticamente risolto in caso di fallimento, concordato, messa in liquidazione o altra procedura richiesta o avviata dalle autorità competenti di una delle parti. La risoluzione ipso iure avrà effetto senza diritto di rimborsi o risarcimenti.

20 TUTELA DELLA PRIVACY - Regolamento Europeo 2016/679

Art. 13 Regolamento Europeo 2016/679. **INTEK** in qualità di Titolare, tratta elettronicamente i suoi dati per adempimenti contrattuali e di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento compromette la sottoscrizione del contratto.. I suoi dati saranno trattati da persone autorizzate al trattamento, comunicate esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. I suoi dati non saranno diffusi. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali e dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.. Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che la riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo 2016/679. L'informativa estesa doc **INTEK 04 04 DOC 006 PRE** è disponibile sul ns sito web www.intek.it area Azienda/link utili oppure può essere richiesta a privacy@intek.it

21. NORME FINALI E FORO COMPETENTE

Nessuna alterazione, modifica o rinuncia a una qualsiasi delle presenti Condizioni Generali potrà avere alcun effetto se non eseguita per iscritto. Pertanto, comportamenti di **INTEK** o del **Committente** differenti da quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali non creeranno l'insorgere di alcun diritto in capo alle parti, ciascuna delle quali potrà in ogni momento richiedere l'applicazione di quanto qui previsto. Per qualsiasi contestazione e controversia relativa alla

interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti Condizioni Generali sarà esclusivamente competente il Foro di BRESCIA e la legge applicabile è quella italiana.

22 SPECIFICA E INTRINSECA ACCETTAZIONE

Ai sensi dell'art.1341 del codice civile si evidenziano per specifica intrinseca accettazione i seguenti patti delle presenti condizioni generali di fornitura consultabili anche sul ns sito web www.intek.it. "Area Azienda/link utili"

- art. 3.13 Report finale di prova e Registrazioni,
- art. 3.14 Formulazione delle Dichiarazioni di Conformità,
- art. 3.15 Incertezza di misura,
- art. 3.16 Pareri ed opinioni
- art. 3.17 conservazione dei campioni e archiviazione documentale;
- art. 3.18 obblighi di INTEK in materia di sicurezza;
- art. 4 obblighi e responsabilità del committente;
- art. 5 informazioni complete e invio materiali pericolosi;
- art. 12 uso dei marchi e loghi;
- art. 13 responsabilità di INTEK;
- art. 14 oneri per attività itineranti;
- art. 15 manleva, indennizzi e costi aggiuntivi di INTEK,
- art. 16 forza maggiore,
- art. 18 clausola di riservatezza,
- art. 19 clausola risolutiva espressa,
- art. 20 tutela della privacy,
- art. 21 norme finali e foro competente

Rezzato, 2020.06.05

INTEK S.p.A.
Presidente e Amministratore Delegato
Alberto Amistani

